

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 maggio 2026.

Revisione dei contributi alla finanza pubblica per le annualità dal 2026 al 2029 per le regioni a statuto ordinario che hanno rinunciato al contributo agli investimenti di cui alla tabella 1 dell'articolo 1, comma 134, della legge n. 145 del 2018, per l'anno 2026.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 637, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, che prevede che le regioni a statuto ordinario possono comunicare, entro il 15 gennaio 2026, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'opzione di rinuncia al contributo di cui all'art. 1, comma 134, della legge n. 145 del 2018, per l'anno 2026;

Visto l'art. 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e la relativa Tabella 1, come modificata dall'art. 1, comma 797, lettera d), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede un contributo complessivo di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026 a favore delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e l'art. 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che disciplinano i contributi alla finanza pubblica a carico delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, comma 635, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, che prevede che il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui al richiamato art. 1, comma 786, della legge n. 207 del 2024, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2026;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 2025, concernente il «Riparto del contributo alla finanza pubblica per gli anni dal 2025 al 2028 da parte delle regioni a statuto ordinario» emanato in attuazione dell'art. 1, comma 527, della richiamata legge n. 213 del 2023;

Visto il decreto 8 ottobre 2025 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 2025, concernente il «Riparto del contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'art. 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2025-2029»;

Preso atto che il richiamato art. 1, comma 637, prevede che, nel caso in cui le regioni che optano per la rinuncia al contributo di cui al citato comma 134 della legge n. 145 del 2018, abbiano già assunto obbligazioni a valere sul contributo medesimo, le stesse hanno l'obbligo di garantire la copertura degli impegni già assunti con risorse proprie e nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Considerato che il ripetuto art. 1, comma 637, stabilisce che gli eventuali effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2026, risultanti dalla rinuncia al contributo per l'anno 2026 di cui all'art. 1, comma 134, della legge n. 145 del 2018, e dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, così come definiti dal presente decreto, sono attribuiti al Fondo di cui all'art. 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso) mentre le eventuali minori spese in termini di fabbisogno e indebitamento netto per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, risultanti dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, così come definita dal presente decreto, sono attribuite al Fondo di conto capitale di cui all'art. 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Tenuto conto delle comunicazioni pervenute entro il 15 gennaio 2026 da parte delle regioni a statuto ordinario (Regione Calabria nota prot. 18840 del 12 gennaio 2026; Regione Liguria nota prot. 11022 del 12 gennaio 2026; Regione Lombardia nota prot. 15909 del 9 gennaio 2026; Regione Marche nota prot. 34685 del 12 gennaio 2026; Regione Molise nota prot. 5385 del 15 gennaio 2026; Regione Toscana nota prot. 14585 del 12 gennaio 2026; Regione Umbria nota prot. 3912 del 12 gennaio 2026) con le quali è stata esercitata l'opzione di rinuncia al contributo di cui al comma 134 della legge n. 145 del 2018;

Ritenuto necessario, sulla base delle rinunce al contributo di cui all'art. 1, comma 134, della legge n. 145 del 2018, trasmesse dalle regioni a statuto ordinario, definire la situazione per l'anno 2026 per singola regione e procedere alla revisione dei contributi alla finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, e all'art. 1, comma 786, della legge n. 207 del 2024, così come previsto dal menzionato art. 1, comma 637;



Decreta:

Art. 1.

Revisione del contributo agli investimenti di cui alla tabella 1 dell'art. 1, comma 134, della legge n. 145 del 2018, per l'anno 2026.

1. Per l'anno 2026, sulla base delle rinunce comunicate dalle Regioni Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Toscana e Umbria entro il termine del 15 gennaio 2026, il contributo spettante a ciascuna regione a statuto ordinario come individuato nella tabella 1 dell'art. 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è determinato secondo quanto riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni a statuto ordinario che hanno esercitato la facoltà di rinunciare al contributo di cui all'art. 1, comma 134, della legge n. 145 del 2018, sono tenute, qualora abbiano già assunto obbligazioni, a farvi fronte con risorse proprie nel rispetto dell'equilibrio di bilancio cui all'art. 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024.

Art. 2.

Revisione dei contributi alla finanza pubblica per le annualità dal 2026 al 2029

1. Per le Regioni Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Toscana e Umbria che hanno esercitato la facoltà di rinunciare al contributo previsto dall'art. 1, comma 134, della legge n. 145 del 2018, gli importi dei contributi alla finanza pubblica di cui:

a) alla tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2025, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono rideterminati secondo quanto indicato nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

b) alla tabella 1 del decreto 8 ottobre 2025 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono rideterminati secondo quanto indicato nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Definizione degli effetti finanziari in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e indebitamento netto

1. Gli effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare, risultanti dalla rinuncia al contributo delle Regioni a statuto ordinario di cui all'art. 1 e dalla revisione dei contributi alla finanza pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sono quantificati in euro 68.259.399,00 per l'anno 2026.

2. Gli effetti positivi in termini di fabbisogno e indebitamento netto, risultanti dalla revisione dei contributi alla finanza pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sono quantificati in euro 14.746.608,00 per l'anno 2030, euro 16.760.643,00 per l'anno 2031, euro 10.066.883,00 per l'anno 2032, euro 3.303.313,00 per l'anno 2033, euro 481.733,00 per l'anno 2034, euro 27.528,00 per l'anno 2035.

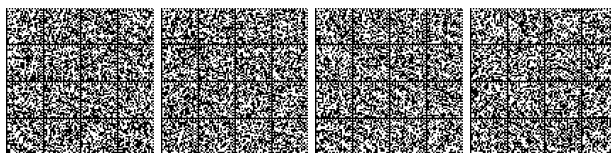
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2026

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 791



ALLEGATO A

REGIONI	Contributo agli investimenti annualità 2026 assegnato ai sensi del vigente art.1, c.134, legge n. 145 del 2018	Rinunce al Contributo agli investimenti art.1, c.134, legge n. 145 del 2018 annualità 2026	Nuovo importo contributo art. 1, c.134, legge n. 145 del 2018 annualità 2026
Abruzzo	8.200.200		8.200.200
Basilicata	6.487.500		6.487.500
Calabria	11.573.700	11.573.700	-
Campania	27.351.300		27.351.300
Emilia-Romagna	22.083.450		22.083.450
Lazio	30.361.500		30.361.500
Liguria	8.044.500	8.044.500	-
Lombardia	45.360.600	45.360.600	-
Marche	9.030.600	9.030.600	-
Molise	2.491.200	2.491.200	-
Piemonte	21.356.850		21.356.850
Puglia	21.149.250		21.149.250
Toscana	20.292.900	20.292.900	-
Umbria	5.086.200	5.086.200	-
Veneto	20.630.250		20.630.250
TOTALE	259.500.000	101.879.700	157.620.300

ALLEGATO B

REGIONI	Contributo alla finanza pubblica RSO anno 2026 (art.1, c. 527, legge n. 213 del 2023) D.P.C.M. 25 marzo 2025	Riduzione contributo alla finanza pubblica RSO anno 2026 (art.1, c. 527, legge n. 213 del 2023), in applicazione art. 1, c. 637, legge n.199 del 2025	Contributo alla finanza pubblica RSO anno 2026 (art.1, c. 527, legge n. 213 del 2023) rideterminato ai sensi dell'art.1, c.637, legge n. 199 del 2025
Abruzzo	11.060.000	-	11.060.000
Basilicata	8.750.000	-	8.750.000
Calabria	15.610.000	3.819.321	11.790.679
Campania	36.890.000	-	36.890.000
Emilia-Romagna	29.785.000	-	29.785.000
Lazio	40.950.000	-	40.950.000
Liguria	10.850.000	2.654.685	8.195.315
Lombardia	61.180.000	14.968.998	46.211.002
Marche	12.180.000	2.980.098	9.199.902
Molise	3.360.000	822.096	2.537.904
Piemonte	28.805.000	-	28.805.000
Puglia	28.525.000	-	28.525.000
Toscana	27.370.000	6.696.657	20.673.343
Umbria	6.860.000	1.678.446	5.181.554
Veneto	27.825.000	-	27.825.000
TOTALE	350.000.000	33.620.301	316.379.699



ALLEGATO C

REGIONI	Contributo alla finanza pubblica RSO anno 2027 (art. 1, c. 786, legge n. 207 del 2024) DI MEF-Affari regionali 8 ottobre 2025	Riduzione contributo alla finanza pubblica RSO anno 2027 (art. 1, c. 786, legge n. 207 del 2024), in applicazione art. 1, c. 637, legge n.199 del 2025	Contributo alla finanza pubblica RSO anno 2027 (art. 1, c. 786, legge n. 207 del 2024), rideterminato ai sensi dell'art.1, c.637, legge n. 199 del 2025	Contributo alla finanza pubblica RSO anno 2028 (art. 1, c. 786, legge n. 207 del 2024) DI MEF-Affari regionali 8 ottobre 2025	Riduzione contributo alla finanza pubblica RSO anno 2028 (art. 1, c. 786, legge n. 207 del 2024), rideterminato ai sensi dell'art.1, c.637, legge n. 199 del 2025	Contributo alla finanza pubblica RSO anno 2028 (art. 1, c. 786, legge n. 207 del 2024), rideterminato ai sensi dell'art.1, c.637, legge n. 199 del 2025	Contributo alla finanza pubblica RSO anno 2029 (art. 1, c. 786, legge n. 207 del 2024) DI MEF-Affari regionali 8 ottobre 2025	Riduzione contributo alla finanza pubblica RSO anno 2029 (art. 1, c. 786, legge n. 207 del 2024), rideterminato ai sensi dell'art.1, c.637, legge n. 199 del 2025	Contributo alla finanza pubblica RSO anno 2029 (art. 1, c. 786, legge n. 207 del 2024), rideterminato ai sensi dell'art.1, c.637, legge n. 199 del 2025
Abruzzo	25.183.200	-	25.183.200	25.183.200	-	25.183.200	39.273.800	-	39.273.800
Basilicata	22.780.800	-	22.780.800	22.780.800	-	22.780.800	35.527.200	-	35.527.200
Calabria	39.253.200	3.819.321	35.433.879	39.253.200	4.071.470	35.181.730	61.216.300	1.014.035	60.202.265
Campania	91.568.400	-	91.568.400	91.568.400	-	91.568.400	142.803.100	-	142.803.100
Emilia-Romagna	70.350.000	-	70.350.000	70.350.000	-	70.350.000	109.712.500	-	109.712.500
Lazio	99.498.000	-	99.498.000	99.498.000	-	99.498.000	155.169.500	-	155.169.500
Liguria	26.880.000	2.654.685	24.225.315	26.880.000	2.735.130	24.144.870	41.920.000	110.012	41.809.988
Lombardia	142.430.400	14.968.998	127.461.402	142.430.400	15.957.247	126.473.153	222.123.600	3.974.349	218.149.251
Marche	25.040.400	2.980.098	22.060.302	25.040.400	3.176.900	21.863.500	39.051.100	791.656	38.259.444
Molise	6.316.800	822.096	5.494.704	6.316.800	847.008	5.469.792	9.851.200	-	9.851.200
Piemonte	70.257.600	-	70.257.600	70.257.600	-	70.257.600	109.568.400	-	109.568.400
Puglia	69.274.800	-	69.274.800	69.274.800	-	69.274.800	108.035.700	-	108.035.700
Toscana	65.528.400	6.696.657	58.831.743	65.528.400	6.899.586	58.632.814	102.193.100	-	102.193.100
Umbria	16.884.000	1.678.446	15.205.554	16.884.000	1.729.308	15.154.692	26.331.000	69.611	26.261.389
Veneto	68.754.000	-	68.754.000	68.754.000	-	68.754.000	107.223.500	-	107.223.500
TOTALE	840.000.000	33.620.301	806.379.699	840.000.000	35.416.649	804.583.351	1.310.000.000	5.959.663	1.304.040.337

